



Comune di Cerveteri

(Provincia di Roma)

REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELLE UNIONI CIVILI

*Approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del
08.08.2013*

*Il Regolamento è stato pubblicato all'Albo Pretorio comunale in
data 10 settembre 2013 per 15 giorni consecutivi ed è entrato in
vigore il 1 ottobre 2013.*



Sommario

ARTICOLO 1 - Istituzione del Registro delle Unioni Civili	pag.3
ARTICOLO 2 - Attività di sostegno delle Unioni Civili	pag.3
ARTICOLO 3 - Rilascio di attestato di Unione Civile basata su vincolo affettivo	pag 3
ARTICOLO 4 - Iscrizione nel Registro	pag.4
ARTICOLO 5 - Cancellazione dal Registro	pag.4




ARTICOLO 1 - Istituzione del Registro delle Unioni Civili

1. È istituito il Registro amministrativo delle Unioni Civili presso il Comune di Cerveteri per gli scopi e le finalità contenute negli artt. 2 e 3 del presente regolamento.
2. Con successivo provvedimento della Giunta, da assumersi entro trenta giorni dalla esecutorietà del presente regolamento, si provvederà all'organizzazione del Registro ed alla disciplina dei provvedimenti relativi.

ARTICOLO 2 - Attività di sostegno delle Unioni Civili

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per Unione Civile "due persone maggiorenni legate da vincoli affettivi coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune" (ai sensi dell'articolo 4, comma 1 D.P.R. 223/1989, Nuovo Regolamento anagrafico della popolazione residente).
2. Il Comune provvede a tutelare e sostenere le Unioni Civili, al fine di superare situazioni di discriminazione e favorirne l'integrazione nel contesto sociale, culturale ed economico del territorio.
3. Le aree tematiche entro le quali gli interventi sono da considerarsi prioritari sono:
 - a. Casa;
 - b. Sanità e servizi sociali;
 - c. Politiche per i giovani, genitori e anziani;
 - d. Sport e tempo libero;
 - e. Formazione, scuola e servizi educativi;
 - f. Diritti e partecipazione;
 - g. Trasporti;
4. Gli atti dell'Amministrazione devono prevedere per le Unioni Civili condizioni non discriminatorie di accesso agli interventi in tali aree.
5. L'Unione Civile cessa con il decesso di una delle parti, fatti salvi i benefici che il Comune nell'ambito della propria competenza, abbia attribuito alla coppia unita civilmente, dei quali benefici, -previa verifica della permanenza dei requisiti per la concessione degli stessi, continua a godere il convivente superstite.

ARTICOLO 3 - Rilascio di attestato di unione civile basata su vincolo affettivo



1. L'Amministrazione Comunale rilascia, su richiesta degli interessati, attestato di "Unione Civile basata su vincolo affettivo" inteso come reciproca assistenza morale e materiale, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento anagrafico, in relazione a quanto documentato dall'Anagrafe della popolazione residente (D.P.R. 223/1989). Il riferimento famiglia anagrafica contenuto nell'art. 4 del D.P.R. 223/1989 va inteso in senso esclusivamente anagrafico, in considerazione della differenza tra le unioni civili, come formazioni sociali, previste e tutelate dall'art. 2 della Costituzione e la famiglia, prevista dall'art. 29 della Costituzione.
2. L'attestato è rilasciato per i soli usi necessari al riconoscimento di diritti e benefici previsti da Atti e Disposizioni dell'Amministrazione comunale, nell'ambito territoriale di riferimento.
3. L'ufficio competente verifica l'effettiva convivenza delle persone che richiedono l'attestato.

ARTICOLO 4 - Iscrizione nel Registro

1. Possono richiedere di essere iscritte al Registro delle Unioni Civili, per motivi di reciproca assistenza morale e/o materiale, due persone maggiorenni, di sesso diverso o dello stesso sesso, residenti anagraficamente da almeno un anno nel Comune di Cerveteri e coabitanti dallo stesso periodo di tempo.
2. Le iscrizioni nel Registro avvengono esclusivamente sulla base di una domanda presentata all'ufficio comunale competente, congiuntamente dagli interessati, muniti di documento di riconoscimento. Gli stessi dovranno compilare:
 - a) Una Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà;
 - b) Una Domanda di Iscrizione nel Registro Amministrativo delle Unioni Civili.
3. L'iscrizione nel Registro non può essere richiesta da coloro che facciano già parte di una diversa unione civile, i cui effetti non siano cessati al momento della domanda di iscrizione.

ARTICOLO 5 - Cancellazione dal Registro

1. Il cessare della situazione di coabitazione e/o di residenza nel Comune di Cerveteri determina la cancellazione dal Registro, essa può essere disposta d'ufficio ovvero su comunicazione di una o di entrambe le parti interessate.
2. Nel caso di permanenza della coabitazione ma del venir meno dei rapporti affettivi e/o della reciproca assistenza morale e/o materiale, la cancellazione avviene solo su richiesta di una o di entrambe le parti interessate dando luogo alla scissione della famiglia anagrafica ai sensi degli art. 4 e 10 del D.P.R. 223 del 30/06/1989.



-
-
3. Nel caso non vi sia una richiesta congiunta, il Comune provvede a inviare all'altro componente una comunicazione.

